

LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO NEL 2021 E IN RELAZIONE AI QUALI L'INPS È TENUTO A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA, PERCHÈ TITOLARI DI PENSIONE: TRASMISSIONE, ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2022, DEI DATI RELATIVI AI COMPENSI CORRISPOSTI A TITOLO DI "FRINGE BENEFIT" E "STOCK OPTION"

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR).

Tale disposizione stabilisce il cosiddetto “*principio di onnicomprensività*” in base al quale è assoggettato a tassazione tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore. L'ampia locuzione normativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i *fringe benefit* e le *stock option* (*), che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione retributiva.

Al riguardo si rammenta che:

- per l'anno 2020, l'art. 112 del d.l. n. 104/2020 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 - ha disposto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, fino a euro 516,46 annui (il limite ordinario è di euro 258,23 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38 e n. 50 del 2020);
- il d.l. n. 41/2021 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021 -, modificando il citato art. 112 al comma 1, ha poi confermato all'art. 6-quinquies il predetto limite di 516,46 euro anche per il periodo d'imposta 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21 e n. 44 del 2021).

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 26/1/2022 n. 401, ha fornito le seguenti indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare, da parte dei datori di lavoro, per trasmettergli - solo in modalità telematica - i dati relativi ai compensi erogati a titolo di *fringe benefit* e *stock option* (*) a ex dipendenti cessati dal servizio nel corso dell'anno 2021 (**titolari di pensione**), e in relazione ai quali l'Istituto di previdenza è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d'imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno (art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973).

(*) Per “*fringe benefit*” si intende un elemento aggiuntivo della retribuzione, corrisposto al lavoratore sotto forma di beni o servizi (cosiddetta “retribuzione in natura”; a titolo esemplificativo: “welfare” previsto dai contratti collettivi di lavoro - nazionali, territoriali, aziendali -, incluso pertanto quello di cui all'art. 46 del CCNL Confimi Impresa meccanica 7 giugno 2021, pari a € 150,00 per il 2021; auto aziendale assegnata anche per motivi personali; concessione di prestiti e di fabbricati in locazione, uso o comodato).

Il datore di lavoro può riservare ai lavoratori (singolarmente o a una o più determinate categorie) il diritto di opzione per l'acquisto di azioni, definendo un prezzo - che rimane fisso - e un termine entro cui esercitare l'opzione (cosiddetta “*stock option*”).

L'INPS, inoltre (come ogni sostituto d'imposta), è tenuto a trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Per consentire all'INPS di effettuare tempestivamente i suddetti adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviargli telematicamente, **entro e non oltre il 21 febbraio 2022**, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante lo scorso anno.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l'invio dei dati è necessario utilizzare l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile su www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Servizi per le aziende e consulenti". Nel menu di sinistra della pagina web è presente un collegamento ipertestuale ("Comunicazione Benefit Aziendali"), che, selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un *file* predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite *download* di *software* per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei *file* che le aziende intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.